

(N. 867)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MASSINI, TERRACINI, FERRARI, BARONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1950

Trattamento per gli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato
licenziati per motivi politici.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni sinora emanate per la riammissione in servizio, la ricostruzione della carriera ed il trattamento di quiescenza dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni esonerati dall'impiego prima o dopo il 28 ottobre 1922 per aver preso parte a manifestazioni di antifascismo, non contemplano esattamente il caso particolare degli agenti delle ferrovie dello Stato, assunti come avventizi, ma che alla data del licenziamento erano già virtualmente di ruolo, per aver compiuto un anno di servizio.

Occorre innanzi tutto considerare che l'avventiziato ferroviario è ben diverso da quello delle altre Amministrazioni statali, a cui più precisamente si riferiscono in gran parte le disposizioni generiche emanate in quest'ultimo dopo guerra, sia per procedere a sistemazioni di carriera (decreto legislativo n. 262, del 1948), sia per l'adozione dei provvedimenti riguardanti i licenziati politici (decreto legislativo n. 1488, del 1947).

Per chiarire la natura dell'avventiziato ferroviario, occorre risalire alle origini della legislazione ferroviaria, la quale considera due categorie ben distinte di avventizi: lo straordinario, assunto per bisogni saltuari di breve durata e quello in servizio continuativo, per

esercitare una funzione di carattere permanente, indispensabile all'esercizio ferroviario. Quest'ultimo personale, prima del regime fascista, aveva un singolare rapporto d'impiego, che lo destinava a passare di ruolo dopo un anno dalla data di assunzione, onde appare chiaro che, in questo caso, l'avventiziato rappresentava la fase preliminare della carriera e non era che una forma di reclutamento usata dall'Amministrazione per provare la intelligenza e le attitudini del personale delle qualifiche inferiori, prima di legittimarne l'immissione nel ruolo organico di cui in effetti occupava i posti.

Il rapporto d'impiego cui si è accennato è reso manifesto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento del Personale approvato con il decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, in vigore all'atto del licenziamento degli agenti ritenuti indesiderabili, sia prima che dopo l'ascesa del partito fascista, per il loro comportamento politico.

I detti articoli così si esprimono:

Art. 60. — «Salvo il disposto degli articoli 58 e 126 (assunzioni aventi carattere di promozione) le assunzioni nei posti vacanti nei limiti dei ruoli organici degli operai, dei manovali, dei cantonieri vengono fatte con personale avventizio.

« Inoltre si può assumere personale avventizio per bisogni saltuari o straordinari in ogni funzione o ramo di servizio e per funzioni di guardia affidate a donne, nonchè per le linee a regime economico secondo le norme vigenti in materia ».

Art. 61. — « Gli avventizi, di cui al comma primo dell'articolo precedente, sono nominati dai capi servizio mediante regolare atto di sottomissione. Essi devono esibire i documenti prescritti dall'articolo 23 e sono ad essi applicabili le norme degli articoli 24, 25 e 28.

« Questi avventizi, quando siano altresì forniti dei requisiti voluti dall'articolo 43, sono, al compiere di un anno dalla nomina, assunti in prova per il periodo di altri due anni, trascorso il quale ed osservate le disposizioni del titolo V del presente regolamento, vengono nominati stabili ».

È dunque ovvio che coloro i quali avevano soddisfatto alle condizioni previste dal secondo comma del riportato articolo 61, si trovavano, già virtualmente nella posizione « di ruolo » nè la circostanza che il relativo provvedimento di nomina non era stato ancora deliberato può distruggere la posizione di impiego già conquistata nella sostanza, se non nella forma.

Ne consegue che, intervenuti i provvedimenti di revisione delle posizioni dei licenziati politici, di cui il decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 19 ottobre 1944, n. 301 e successive modificazioni e amplificazioni, gli agenti ferro-

viari trovantisi nelle suesposte condizioni, dovevano essere considerati di ruolo, con l'applicazione integrale dei provvedimenti previsti per questo personale, e cioè senza quelle limitazioni che sono state escogitate per l'avventiziato in genere e che non possono riguardare gli agenti ferroviari i quali avevano un preciso rapporto di impiego che li destinava a passare di ruolo e che tale posizione avevano già perfezionata.

È ben vero che il citato articolo 61 del Regolamento 1917 riguarda gli agenti rivestiti della qualifica di operaio, di manovale e di cantoniere; ma occorre aver presente che durante e nell'immediato dopo guerra 1915-18, l'amministrazione, avendo urgente bisogno di personale di altre qualifiche per coprire i posti vacanti, indispensabili al servizio, e non potendo procedere a concorsi pubblici, estese al personale di dette qualifiche il sistema di reclutamento previsto dai ripetuti articoli 60 e 61, onde venne a creare anche per tale personale una posizione giuridica che doveva concludersi con la nomina a ruolo al compimento dell'anno di servizio; ciò che, in sostanza, fu poi riconosciuto con il decreto 15 ottobre 1923 n. 2442 per il personale rimasto in servizio.

Per procedere alla regolare sistemazione della posizione dei licenziati politici che, sebbene allontanati dall'impiego nella posizione di avventizi, in effetti erano di ruolo, si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, licenziato prima e dopo il 28 ottobre 1922 per aver partecipato a manifestazioni di antifascismo e che si trovi nella condizione di essere stato assunto in impiego almeno un anno prima della data del licenziamento, è considerato di ruolo a tutti gli effetti della riammissione in impiego, della ricostruzione della carriera e del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

Tutti gli agenti di cui all'articolo 1 per i quali sia intervenuto il riconoscimento del motivo politico dell'avvenuto licenziamento senza che sia stato provveduto alla loro riassunzione, se fuori servizio, e che furono licenziati, se già chiamati in servizio, hanno titolo a beneficiare della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione interessata.